

OGGETTO: Verifica regolare tenuta dello schedario elettorale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il 6° comma dell'articolo 6 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, stabilisce che “la Giunta comunale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio la regolare tenuta dello schedario elettorale”;

Visto il paragrafo 45 della circolare del Ministero dell'Interno n. 965/Ms del 18 maggio 1967;

Visto lo Statuto comunale nel testo vigente;

Visto il preventivo parere favorevole in merito alla regolarità tecnico/amministrativa del presente atto, espresso dalla responsabile del servizio elettorale ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino A/A approvato con la L.R. 3/05/2018 nr. 2;

Dato atto che non necessita a mente della norma appena citata, esprimere sulla presente proposta il parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge;

PROCEDE

alla seconda verifica semestrale dello schedario elettorale, che risulta tenuto regolarmente.

Si evidenzia ai sensi dell'art. 4 della L.P.23/1992, come avverso alla presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sia ammessa opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 comma 5 L.R. 2/2018), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni (art. 29 D.lgs. 104/2010), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza del presente provvedimento (art. 8 D.P.R. 1199/1971).